



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Autorizzazioni ambientali - Emissioni - Qualità dell'aria n. 535/2026

Determinazione n. 496 del 02/03/2026

Oggetto: PROCOS S.p.A. - RINNOVO A SEGUITO DI RIESAME E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER L'INSTALLAZIONE SITA A CAMERI, VIA G. MATTEOTTI N. 249

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 150 del 29/01/2021 e s.m.i. è stato rilasciato il provvedimento di rinnovo a seguito di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Procos S.p.A. per lo stabilimento sito a Cameri, via G. Matteotti n. 249, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 4.5) Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi prodotti intermedi";
- il suddetto riesame è stato condotto con riferimento a quanto riportato nella "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica";
- in data 12 dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la "Decisione di esecuzione 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica"

Vista la nota prot. Prov. n. 28354 del 25/09/2023 con la quale la Provincia di Novara, ai sensi del comma 5 dell'art. 2-octies del D.Lgs. 152/06, ha avviato nei confronti della ditta Procos S.p.A. una nuova procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito a Cameri, via G. Matteotti n. 249;

Considerato che in data 08/08/2025, prot. Prov. n. 23815, la ditta Procos S.p.A. ha presentato istanza di riesame e contestuale modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quest'ultima relativa alla realizzazione di un nuovo reparto di sintesi, denominato R11, e relative opere accessorie, quali:

- n. 1 magazzino per sostanze infiammabili (L31);
- n. 1 magazzino per sostanze tossiche e reattive (M31);
- n. 12 serbatoi per acque madri;
- n. 2 serbatoi per solventi esausti;

- n. 2 serbatoi per solventi freschi;

Dato atto che la suddetta modifica era stata oggetto di procedura di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con esclusione dalla procedura di VIA con D.D. n. 1172 del 19/05/2023;

Dato atto che in data 15 ottobre 2025 si è tenuta in modalità asincrona la prima seduta di Conferenza di Servizi finalizzata alla valutazione della documentazione trasmessa;

Considerato che con in tale seduta sono stati acquisiti:

- contributo ARPA, prot. Prov. n. 30150/2025;
- contributo Acqua Novara VCO S.p.A., prot. Prov. n. 27296/2025;
- ASL NO, prot. Prov. n. 29824/2025, parere favorevole

Vista la nota prot. Prov. n. 31248 del 30/10/2025 con la quale la Provincia ha richiesto integrazioni sulla base dei predetti contributi;

Dato atto che in data 19/12/2025, prot. Prov. n. 26590, la Ditta ha presentato le integrazioni e che su di essere, con nota prot. Prov. n. 2393 del 2/02/2026, sono stati richiesti agli Enti i pareri/contributi di competenza;

Vista la nota di Acqua Novara VCO S.p.A. pervenuta in data 23/02/2026, prot. Prov. n. 4898, con la quale è stato trasmesso il parere autorizzativo allo scarico n. 452-2026 del 20/02/2026;

Vista la nota di ARPA, pervenuta in data 24/02/2025, prot. Prov. n. 4935;

Ritenuto favorevolmente acquisito l'assenso degli Enti che, pur se coinvolti, non hanno espresso il loro parere in seno alla Conferenza di Servizi;

Dato atto che dalla valutazione effettuata l'attività risulta condotta conformemente a quanto riportato nella "Decisione di esecuzione 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica";

Ritenuto pertanto di poter rilasciare il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Procos S.p.A. per lo stabilimento sito a Cameri, via G. Matteotti n. 249;

Verificato che in data 26/09/2024 sono stati versati i diritti istruttori dovuti;

Visto l'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

Visti gli artt. 11 e 39 dello Statuto della Provincia di Novara;

DETERMINA

Determ. n. 496 del 02/03/2026 pag. 2/17

per quanto espresso in premessa:

1. di prendere atto delle risultanze della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 15 ottobre 2025;
2. di rinnovare e modificare, a seguito di riesame, ai sensi dell'art. 2-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Procos S.p.A., con sede legale e operativa a Cameri in via G. Matteotti n. 249 per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 4.5) Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi prodotti intermedi";
3. di precisare che le modifiche autorizzate sono relative alla realizzazione di un nuovo reparto di sintesi, denominato R11, e relative opere accessorie, come richiamate in premessa;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico, autorizzazione allo stoccaggio in conto proprio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (cod. D15 e R13);
5. di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
6. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno programmati da ARPA Piemonte con modalità e frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore. Sulla base dei risultati dei controlli, l'Autorità competente potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo comma 9 del medesimo articolo;
7. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione entro dodici anni dalla data del presente provvedimento (certificato ISO 14001 n. 4062 emissione 28/05/2025) oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alla conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
8. che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Novara anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale;
9. che la presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nella documentazione presentata dal Gestore per la capacità produttiva massima dichiarata di 420 t/anno;
10. che le eventuali modifiche dell'installazione, successive al presente atto, saranno gestite all'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
11. che il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione delle emissioni di qualsivoglia

tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;

- deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori/totalizzatori
 - deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua ed in aria.
12. di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'attività da parte del Gestore secondo quanto definito nel successivo paragrafo "Piano di Monitoraggio e Controllo";
13. che il Gestore trasmetta a Provincia e ad ARPA il piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Dovrà inoltre comunicare ai medesimi Enti la cessazione definitiva dell'attività, eseguendo, entro 60 giorni da essa, gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture ed i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito;
14. di precisare che durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;
15. di vincolare la Ditta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1 – PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

1.1 - Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, il Gestore dovrà mantenere un Sistema di Gestione Ambientale conforme a quanto indicato nelle BAT 1 delle Decisioni di esecuzione riportate in premessa ed applicabili all'installazione;

1.2 - i sistemi di gestione della sicurezza dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;

1.3 - i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Deve essere condotta la verifica periodica dell'integrità della pavimentazione dei piazzali e di tutte le aree (interne ed esterne) interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione di sostanze pericolose e/o rifiuti, disponendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso si ravvisino fessurazioni, danneggiamenti o situazioni che possano comunque pregiudicare l'efficienza dell'impermeabilizzazione. A tal fine dovrà essere tenuto apposito registro delle operazioni eseguite nell'anno oggetto del PMC (data della verifica, data della manutenzione, descrizione dell'intervento, posizione dell'area mantenuta, ecc.) e una planimetria correlata con individuazione delle aree ripristinate. Analoga verifica dovrà essere condotta sulla tenuta delle tubazioni. Tali informazioni dovranno essere inviate in allegato al report annuale;

1.4 - deve essere mantenuto il programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite;

1.5 - in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;

1.6 - la Ditta dovrà essere dotata di procedure di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;

1.7 - in caso di malfunzionamenti che possano avere risvolti ambientali, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive. In caso di malfunzionamenti che dovessero dare origine a problematiche ambientali, il Gestore dovrà darne pronta comunicazione ad ARPA, Comune e Provincia;

1.8 - il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la loro gestione, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato ed ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali

1.9 - il Gestore dovrà operare in modo da evitare problematiche ambientali nel caso di assenza temporanea di corrente elettrica;

1.10 - il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente formato per interventi immediati, al fine di minimizzare gli eventuali eventi incidentali. Tali eventi devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'ARPA ed al Comune. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare quanto possibile le conseguenze. Deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;

1.11 - i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi.

2 – RUMORE

2.1 - L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla zonizzazione acustica del Comune di Cameri;

2.2 - ad impianti installati ed a regime dovranno essere effettuati dei rilievi fonometrici tesi a

verificare il rispetto dei vigenti limiti normativi previsti dal DPCM 14/11/1997. Tali rilievi dovranno essere complessivi delle sorgenti sonore già presenti in azienda, ne consegue che i livelli di rumore residuo dovranno essere effettuati con tutti gli impianti non funzionanti e senza alcuna attività lavorativa in corso. Qualora si riscontrassero dei superamenti dovranno essere tempestivamente attuati ulteriori interventi di bonifica acustica oltre a quelli previsti al par. 7 del documento di valutazione presentato in sede di riesame;

2.3 – i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti con cadenza quadriennale in periodo di riferimento diurno e notturno, con riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica al momento vigente. I rilievi fonometrici finalizzati alla verifica dei limiti normativi dovranno essere ripetuti ogni qualvolta vi siano modifiche e/o ampliamenti agli impianti aziendali che comportino cambiamenti delle emissioni sonore dell'attività.

3 – SUOLO/SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

3.1 – Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque;

3.2 – in caso di incidenti con rischio di contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere prontamente attivati interventi di messa in sicurezza di emergenza e avviate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di siti contaminati. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA. Nel caso si rilevassero valori di concentrazione degli inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere effettuata immediata comunicazione come previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati;

3.3 – il monitoraggio della falda dovrà essere effettuato sui parametri e secondo le periodicità indicati nel PMC allegato sui piezometri F920, 921, 922, 923b, 924, 910, 925, 926, 927, 928, 929 e 930.

4 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

4.1 – Tutti i rifiuti devono essere classificati ed identificati con codici EER, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche;

4.2 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

4.3 - il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per renderli disponibili all'Autorità competente, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate;

4.4 - il Gestore è comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento;

4.5 - il Gestore è autorizzato a svolgere l'attività di stoccaggio in conto proprio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, codificata come operazione di smaltimento D15 all'Allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e di recupero R13 all'Allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

4.6 - gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali contenute nella documentazione presentata per la domanda di riesame dell'autorizzazione e le prescrizioni e le puntualizzazioni contenute nel presente allegato;

Descrizione dell'impianto

Capacità massima di stoccaggio: 2.679 m³

Estensione superfici coperte: 946 m² (escluse aree serbatoi)

Estensione superfici scoperte: 260 m² (escluse aree serbatoi)

Estensione superfici impermeabilizzate: 1.206 m² (escluse aree serbatoi)

Lavorazione: Stoccaggio in conto proprio preliminare allo smaltimento e al recupero

Individuazione dei rifiuti e delle aree di stoccaggio

Le aree destinate alla gestione dei rifiuti (stoccaggio preliminare in conto proprio) sono delimitate come indicato nella planimetria denominata "All.16-C-10-0004_REV.R_AREE STOCCAGGIO RIFIUTI-rev", allegata alla presente, e come riportato nelle tabelle seguenti:

Quantità massima complessiva stoccabile per ogni CER riferita all'intero stabilimento:

CER	Modalità di stoccaggio	Quantità autorizzata (t)	Zona 1 e 2	Zona 3	Zona 5	Zona 7	Zona 8	Zona 9
070501*	Serbatoi, colli	800	x	x				
070503*	Serbatoi, colli		x	x				
070504*	Serbatoi, colli		x	x				
070507*	Colli	20		x				
070508*	Colli	25		x				
070509*	Colli	3		x				
070510*	Colli, big bag	20		x				x
070513*	Colli, big bag	3		x				
070514	Colli, big bag	3		x				
070599	Colli, big bag	1		x				
080317*	Colli	0,3		x				x
080318	Colli	0,3		x				x
120116*	Colli	1						x
130204*	Colli	0,8		x				
130205*	Colli			x				
130206*	Colli			x				
130208*	Colli			x				
150101	Cartoni, cassonetto	10			x	x		x
150102	Container, cassonetto				x	x		x
150104	Container				x	x		x

150105	Container				x	x		x
150106	Container				x	x		x
150103	Sfuso	10			x	x		
150107	Cassonetto	2			x	x		x
150110*	Container, colli	15		x	x			x
150202*	Colli, big bag	10		x				x
150203	Colli, big bag	3		x				x
160211*	Colli, sfuso	2		x	x			x
160213*	Colli, big bag	2,5		x	x			x
160214	Colli, big bag	2,5		x	x			x
160303*	Colli	10		x				x
160304	Colli	10		x				x
160305*	Colli	13		x	x			x
160306	Colli	10		x				x
160506*	Colli	2		x				x
160507*	Colli	8		x				
160508*	Colli	8		x				
160509*	Colli	8		x				
160601*	Colli, big bag	2		x				x
160602*	Colli, big bag	0,2		x				x
160603*	Colli, big bag			x				x
160604*	Colli, big bag			x				x
160605	Colli, big bag	0,1		x				x
160709*	Colli, big bag	10		x				x
160801	Colli	4					x	
160802*	Colli						x	
160807*	Colli						x	
170106*	Container	3		x	x	x		x
170203	Container	3				x		
170204*	Colli, big bag	3		x	x			
170405	Container	10			x	x		x
170407	Container	5			x	x		x
170409*	Big bag, container	10		x	x			
170411	Big bag, container	2			x			x
170603*	Big bag	5			x			x

170802	Colli, big bag, container	4			x			x
170903*	Big bag, container	5		x	x			x
170904	Big bag, Container	10			x	x		x
190905	Colli	1		x				x
200121*	Cartoni	0,2		x				x
200135*	Colli, big bag	2,5		x				x
200136	Colli, big bag	2,5		x				x
200307	Colli, container	4			x	x		x
Totale rifiuti non pericolosi		97,4						
Totale rifiuti pericolosi		992,5						
Totale rifiuti		1089,9						

Modalità di stoccaggio	Indicate in tabella come:
Fusto inox 200 litri o inferiore su pallets	Colli
Fusto PE da 200 litri o inferiore su pallets	Colli
Fusto kraft 120 litri o inferiore su pallets	Colli
Cisternetta inox o PE da 1000 litri o inferiore	Colli
Big bag da 1000 litri o inferiore sfuso o su pallets	Big bag
Sfuso in cassone scarrabile da 30 m ³ o inferiore	Container
Sfuso in serbatoi	Serbatoi
Cartoni	Cartoni
Sfuso su pedana	Sfuso
Sfuso	Sfuso accatastato
Cassonetto o contenitore specifico	Cassonetto

Aree di stoccaggio

AREA	Modalità
1	n. 12 serbatoi in acciaio, aventi un volume 42 m ³ , dotati di vasche di contenimento
2	n. 11 serbatoi in acciaio da 27 m ³ ciascuno dotati di vasche di contenimento; n. 2 serbatoi da 32 m ³ ciascuno in bacino di contenimento
3	area coperta da 100 m ² , volume 200 m ³ , con pavimentazione in cemento, muri REI e vasca di contenimento
5	Area coperta di 145 m ² , volume 435 m ³ , con pavimentazione impermeabilizzata, copertura in carpenteria metallica
7	area scoperta di 260 m ² , volume 60 m ³ , con pavimentazione in mattonelle cementizie
8	box B60 all'interno del "magazzino tossici" con pavimentazione in cemento, superficie di circa 10 m ² , volume 6 m ³
9	Tettoia M30. Area coperta cementata chiusa su tre lati di 691 m ²

Determ. n. 496 del 02/03/2026 pag. 9/17

4.7 - il gestore dovrà adeguare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, le garanzie finanziarie prestate ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 in relazione ai nuovi quantitativi di rifiuti autorizzati.

PRESCRIZIONI TECNICHE

4.8 - la gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale agli atti, ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni;

4.9 - le attività autorizzate dovranno essere condotte rispettando la vigente normativa inerente sia la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia i relativi criteri igienico-sanitari;

4.10 - la presente autorizzazione è limitata alle tipologie di rifiuti riportati nella tabella di cui al punto 4.6. Per ogni rifiuto viene inoltre indicata l'area dell'impianto in cui verrà condotta la gestione; dovranno inoltre essere rispettati i quantitativi massimi stabiliti in tabella e nelle prescrizioni successive;

4.11 - il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di stoccaggio dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative indicati da specifici provvedimenti integrativi dell'autorizzazione;

4.12 - i recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto nonché di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazioni;

4.13 - allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

4.14 - eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza;

4.15 - il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata;

4.16 - i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;

4.17 - I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

4.18 - i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli

quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;

4.19 - lo stoccaggio dei rifiuti nei serbatoi fuori terra deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume dei serbatoi; qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari al 110% del più grande dei serbatoi;

4.20 - devono essere predisposti adeguati sistemi di rapido intervento, da mantenere costantemente in perfetta efficienza, nell'eventualità si sviluppino incendi all'interno dell'impianto;

4.21 - il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo;

4.22 - nelle fasi di carico, scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti deve essere assolutamente evitata la produzione e la diffusione di polveri, gas ed odori molesti;

4.23 - in assenza di personale operatore i macchinari, le attrezzature ed i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica;

4.24 - il controllo analitico delle acque sotterranee di prima falda, sottoflusso rispetto alle zone di deposito dei rifiuti, dovrà avvenire secondo quanto indicato nel paragrafo "Piano di monitoraggio e controllo", contestualmente al quale dovranno essere inviati gli esiti dei campionamenti. Qualora il responsabile dell'impianto rilevi da essi il superamento di uno o più valori di concentrazione limite ne dovrà subito dare comunicazione alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ponendo contestualmente in essere le verifiche opportune con il riscontro di eventuali dati di monte già disponibili ovvero prevedendo l'analisi dell'acqua del piezometro P1;

4.25 - il piano di bonifica ed il documento di valutazione ed analisi del rischio, contenente le procedure di gestione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle possibili emergenze, dovranno essere opportunamente aggiornati ed adeguati a seguito di modifiche gestionali e/o legislative ovvero di interventi specifici delle autorità preposte;

4.26 - il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide. In virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 36 del 2003 s.m.i, i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici mesi dalla data dell'inizio del deposito mentre i rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere avviati a recupero o trattamento entro 3 anni dalla data dell'inizio della messa in riserva. Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);

4.27 - deve essere adottata ogni cautela al fine di assicurare la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata;

4.28 - i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento

di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti;

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

4.29 - tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

4.30 - l'esercizio delle attività sui rifiuti è subordinata all'adeguamento ed all'approvazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000, aggiornate in base ai nuovi quantitativi di rifiuti stoccati autorizzati;

4.31 - è fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, potenzialmente idonei a produrre conseguenze sulle persone, sulle aree interne ed esterne e sull'ambiente è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:

- 1 – il tipo di evento;
- 2 – i danni subiti da persone e/o cose;
- 3 – le possibili cause che hanno determinato l'evento;
- 4 – i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto;

4.32 - nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:

- 1 – il peso del mezzo;
- 2 – la provenienza;
- 3 – i dati del vettore;
- 4 – gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
- 5 – la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilichi)
- 6 – il motivo per il quale il carico è stato respinto;

4.33 - è fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico;

4.34 - a decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.

5 – SCARICHI INDUSTRIALI E DOMESTICI

5.1 – Le acque reflue sono immesse in pubblica fognatura nel rispetto del parere autorizzativo allo scarico rilasciato da Acqua Novara VCO S.p.A. n. 452-2026 del 20/02/2026, in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

5.2 – negli scarichi civili non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;

5.3 - l'impianto di trattamento delle acque reflue deve essere condotto e controllato da personale specializzato e mantenuto sempre in perfetta efficienza. Eventuali disfunzioni o interventi di manutenzione strutturale che comportino un fermo prolungato ed il successivo

riavvio del trattamento dovranno essere comunicati tempestivamente agli enti di controllo ed al Gestore della pubblica fognatura;

5.4 – tutte le analisi dovranno essere conservate agli atti;

5.5 - qualora si dovessero verificare problematiche sulla qualità dello scarico dovranno essere informati immediatamente Provincia, ARPA, Acqua Novara VCO S.p.A. e Comune; la Ditta dovrà porre particolare attenzione alla gestione degli scarichi idrici per evitare ogni possibile formazione di odori molesti;

5.6 - qualora l'attività cambi, comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata istanza di modifica.

5.2 – la gestione delle acque meteoriche deve essere conforme al Piano di Prevenzione e Gestione presentato in fase istruttoria (rif. Documentazione integrativa prot. 36590/2025). Entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento la Ditta dovrà trasmettere la documentazione richiesta da ARPA (Contributo n. K13_2025_01601_002).

6 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

6.1 - Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;

6.2 - i valori limite di emissione fissati nell'Allegato A (parte in colore relativa alle modifiche di cui al presente atto) rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.

6.3 – per il generatore di vapore di cui al p.to E5b, durante il suo funzionamento, non sono fissati limiti di emissione in quanto l'utilizzo è inferiore alle 500 ore/anno. Il Gestore, contestualmente al piano di monitoraggio, dovrà attestare il rispetto di tale periodo di funzionamento secondo i disposti dell'art. 273-bis, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

6.4 - l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A, salvo per le condizioni diverse dal normale esercizio espressamente indicate;

6.5- la provenienza dei flussi gassosi ai punti di emissione è stata definita secondo quanto indicato negli schemi denominati "All. 8 – P-10-0081_REV.Q_SCHEMA A BLOCCHI SFIATI DI PROCESSO – ASSETTO NORMALE" e "All. 9 – P-10-0081_REV.Q_SCHEMA A BLOCCHI SFIATI DI PROCESSO – ASSETTO EMERGENZA" in allegato al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

6.6 – qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;

6.7 - i reattori, durante le fasi di lavorazione che richiedono l'esercizio sotto pressione, devono operare a ciclo chiuso; durante le fasi in cui operano a pressione ordinaria, gli effluenti devono essere trattati in condensatori sottoraffreddati a temperatura inferiore a – 10°C; durante le fasi

che richiedono l'esercizio a pressione superiore a quella atmosferica, gli sfiati devono essere convogliati ad un sistema di blow-down dotato di condensatore dimensionato per l'abbattimento del più basso bollente dei solventi utilizzati. I reattori che danno luogo a flussi gassosi contenenti inquinanti inorganici, devono essere trattati in idonei impianti di assorbimento;

6.8 - gli sfiati delle centrifughe che trattano acque madri costituite da solventi organici, devono essere collegati a circuito chiuso con il reattore di alimentazione ed essere trattati dal condensatore del medesimo, oppure a specifiche batterie di condensatori a temperatura inferiore a -10°C , oppure a specifiche guardie idrauliche. Nel caso in cui nelle acque madri siano disciolti inquinanti inorganici gassosi, gli sfiati delle centrifughe devono essere trattati in idonei impianti di assorbimento;

6.9 - gli sfiati delle pompe a vuoto, pretrattati in condensatori ad acqua per il recupero dei solventi, devono essere convogliati in condensatori a temperatura inferiore a -10°C , e quindi in sistema di abbattimento delle nebbie oleose e di eventuali sostanze organiche e/o odorigene. Gli essiccatoi devono essere dotati di pompe a vuoto i cui sfiati siano trattati come indicato in precedenza;

6.10 - il carico dei materiali umidi agli essiccatoi deve avvenire in "glove box" aspirati e l'effluente trattato in idonei impianti per l'abbattimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;

6.11 - le fasi di scarico, trasporto, carico, macinazione, pesatura, confezionamento di prodotti secchi devono avvenire a ciclo chiuso o in "glove box" dotati di aspirazione e trattamento degli effluenti in idonee batterie di filtri a tessuto;

6.12 - i distillatori di solventi devono essere dotati di post-condensatori a temperatura inferiore a -10°C ; se le distillazioni avvengono sotto pressione, gli sfiati delle pompe devono essere trattati come indicato al relativo punto;

6.13 - i serbatoi contenenti solventi devono essere dotati di sistema per ridurre quanto possibile le perdite per respirazione; il loro caricamento deve avvenire a ciclo chiuso;

6.14 - il postcombustore deve essere regolato e gestito alla temperatura ottimale nella quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento della sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene. La temperatura del letto nella zona di ossidazione deve essere controllata e registrata in continuo. Tale temperatura non deve essere inferiore a 750°C . Inoltre per il punto di emissione E9, viene richiesta la registrazione in continuo dei dati di portata in ingresso di SOV (g/mc) e di temperatura in camera di combustione. Tali dati dovranno essere conservati e messi a disposizione dell'autorità competente per il controllo per un periodo minimo di cinque anni;

6.15 - all'impianto di adsorbimento a carboni attivi, facente capo al punto E7, potrà essere inviato, esclusivamente in condizioni di emergenza dovute a malfunzionamenti o all'arresto del postcombustore rigenerativo, il flusso gassoso contenente SOV derivante dalla unità di processo relative ai reparti R08 e R09. In questo caso dovranno essere adeguati i tempi del ciclo adsorbimento-rigenerazione dell'impianto di adsorbimento alle nuove portate di SOV in ingresso all'impianto stesso;

6.16 - i punti di emissione E101 e E8, in caso di utilizzo di sostanze cancerogene, dovranno essere dotati di filtri a carbone attivo opportunamente dimensionati;

6.17 – la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad ARPA, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti, non appena disponibili, devono essere trasmessi a Provincia ed ARPA secondo il format in allegato al presente provvedimento;

6.18 – per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"(Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;

6.19 - i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico degli stessi in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione. Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti, presso tutti i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi anti-caduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza. In alternativa, è assentibile l'accesso ai camini tramite carrelli elevatori, purché gli stessi siano sempre disponibili, a norma, guidati da personale adeguatamente formato per l'utilizzo e garantiscano l'accesso ai punti di prelievo in sicurezza;

6.20 – tutti i camini devono essere identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa denominazione (come da quadro riassuntivo);

6.21 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;

6.22 – annualmente dovrà essere redatto il piano di gestione dei solventi di cui alla Parte V, Allegato III alla Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le linee guida predisposte da ARPA. Dovrà essere trasmesso unitamente al piano di monitoraggio e controllo. Sulla base dell'input di solvente fresco dichiarato di 11.241 t/anno, il conseguente valore limite delle emissioni diffuse viene fissato a 562 t/anno (5%) Considerato che, sulla base del quadro emissioni allegato, viene autorizzato un quantitativo di 8,9 t/anno per le emissioni convogliate, l'emissione totale autorizzata risulta pari a 570,9 t/anno.

7 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

7.1 - Il piano di monitoraggio e controllo deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;

7.2 - per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione,

personale e laboratori preferibilmente accreditati;

7.3 - le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;

7.4 - le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nel documento allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il modello allegato dovrà essere utilizzato a partire dal piano di monitoraggio relativo ai dati 2026, da presentare entro marzo 2027. I controlli devono essere effettuati per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. I dati analitici devono essere presentati anche in formato grafico per una maggiore facilità di lettura;

7.5 - gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, par. "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08/99 n. 372;

7.6 - la relazione di cui al presente capoverso dovrà essere inviata annualmente a Provincia, ARPA, Comune, Acqua Novara VCO S.p.A. ed AS.L. NO entro il 31 marzo a mezzo PEC. Resta comunque inteso che la Ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

8 – D.LGS. 105/2015 E S.M.I.

8.1 – Si intendono integralmente richiamate le prescrizioni assegnate in ambito di D.Lgs. 105/2015 e s.m.i..

16. che copia del presente provvedimento sia sempre custodita presso l'installazione;
17. in caso di inosservanza anche parziale delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
18. che copia del presente provvedimento sia messa a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet della Provincia;
19. che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Ditta ed agli Enti interessati dal procedimento;
20. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni o provvedimenti, comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
21. di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
22. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
23. di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

Determ. n. 496 del 02/03/2026 pag. 16/17

(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI